

Regolamento dell'asilo Nido comunale

Art. 1 – ISTITUZIONE

Il Comune di Gonars, in conformità alla Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e relativo Regolamento di esecuzione, conferma l'istituzione, avvenuta con delibera di C.C. n. 13 del 15.04.2005, del Nido d'Infanzia di Fauglis, per la cui gestione si avvarrà della collaborazione di una ditta qualificata.

Art. 2 – FINALITA'

Il Nido d'Infanzia assume un ruolo sociale ed educativo di primaria importanza per la prima infanzia in quanto finalizzato ad assicurare un equilibrato sviluppo psicofisico del bambino integrando il ruolo della famiglia e concorrendo alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e socioculturale.

Esso vuole rispondere alla necessità di agevolare e contribuire alla soluzione dei problemi che incontrano le famiglie nell'accudienza della prole, in particolare per quelle dove lavorano entrambi i genitori.

Art. 3 – UTENTI

Il Nido d'Infanzia accoglie bambini *dai 3 ai 36 mesi* di età, suddivisi secondo le seguenti fasce: lattanti (dai 3 ai 12 mesi), semidivezzi (dai 13 ai 23 mesi) e divezzi (dai 24 ai 36 mesi).

Nessuna minorazione psichica o fisica potrà costituire motivo di discriminazione o esclusione dal servizio di Nido d'Infanzia. I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante l'attività del nido possono usufruire del servizio fino alla chiusura dell'anno in corso,

Art. 4 – AREA D'UTENZA

Potranno accedere al Servizio con priorità i bambini residenti nel Comune di Gonars, poi quelli residenti nei Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale del Palmarino, e infine quelli residenti in altri Comuni con i quali potranno essere stipulate apposite convenzioni.

Art. 5 – STRUTTURA DEL NIDO D'INFANZIA

Il Nido d'Infanzia ha la sua sede in via N. Sauro n. 13, nella frazione di Fauglis, ed è dotato degli standard qualitativi ed organizzativi previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

La struttura offre un ambiente appropriato e protetto, ricco di percezioni ma equilibrato, dove ogni bambino può liberamente sviluppare le proprie potenzialità, contando su interventi educativi che lo considerino soggetto attivo e non spettatore o utente passivo di servizi imposti, che gli consentano proficue relazioni, possibilità di sperimentare molteplicità di stimoli e di esprimersi in differenti linguaggi, di praticare attività creative che siano occasione di crescita e di consapevolezza critica.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE

L'ammissione avrà luogo con il criterio temporale di iscrizione. perfezionata in tutte le sue parti, comprese quelle economiche.

In caso di superamento del numero massimo di accoglienza consentito dalla normativa, verrà costituita una graduatoria con ordine di priorità per i residenti nel Comune di Gonars e, poi, degli eventuali Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale del Palmarino e infine di altri Comuni.

L'incidenza numerica dei bambini disabili dovrà comunque essere tale da consentire la possibilità di una reale integrazione e di un'equilibrata funzionalità del Nido d'Infanzia.

Art. 7 – ISCRIZIONI

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo predisposto dal Settore Educativo del gestore, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, e presentata presso la sede del Nido d'Infanzia.

Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande di ammissione sarà curata dal Settore Educativo del gestore che, per determinare le priorità nei casi di raggiungimento del numero massimo dei bambini accoglibili, acquisirà dalle Amministrazioni Comunali dei Comuni o dai relativi U.O. Socio Assistenziali idonea relazione.

Art. 9 – AMMISSIONE

1. Le domande devono essere presentate presso la sede del Nido d'Infanzia dal 2 gennaio al 31 maggio di ogni anno per i bambini da ammettere al Nido d'Infanzia entro il mese di settembre, dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno per i bambini che chiedono l'ammissione al Nido nel mese di gennaio di ogni anno. Possono essere previste deroghe nel caso di non copertura di tutti i posti a disposizione.
2. La graduatoria è approvata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al punto 1e affissa all'albo del Nido d'Infanzia e l'avviso della graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune.
3. Eventuali richieste di riesame possono essere presentate dall'interessato, che ha fatto domanda di ammissione, entro 15 giorni dalla data di affissione. Ad esse il Responsabile del Settore Educativo del gestore è tenuto a dare motivata risposta entro 15 giorni dalla presentazione.

Art. 10 – FREQUENZA

1. L'assenza del bambino dal Nido d'Infanzia dovrà essere motivata e giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci.
2. La mancata frequenza non motivata, che si protragga oltre 10 giorni lavorativi consecutivi, darà luogo al provvedimento di sostituzione con il bambino avente diritto secondo la graduatoria.
3. Ad analogo provvedimento darà luogo una frequenza al Nido, per qualunque motivo, escluse le malattie e/o comprovate gravi motivi familiari, inferiore a 5 giorni su 45 lavorativi consecutivi.

Art. 11 – RETTA

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio mediante il pagamento di una retta mensile .

La Giunta comunale annualmente potrà intervenire per abbattere l'importo della retta, determinata in funzione delle fasce orarie di funzionamento del Nido d'Infanzia..

Nel caso di sospensione del servizio, non prevista all'art. 13 e per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'utente e/o derivanti dall'organizzazione interna del Nido d'Infanzia, le giornate di frequenza non fruite verranno defalcate dalla retta mensile

Si precisa che l'ammontare della retta mensile non varia nel periodo di inserimento; va calcolata, quindi, dal primo giorno di presenza nella struttura.

Eventuali cambiamenti di fascia oraria devono essere richiesti almeno 2 mesi prima.

Art. 12 – PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere effettuato entro i primi 5 giorni di ogni mese o comunque entro 5 giorni dall'emissione della fattura, mediante versamento della relativa somma secondo le modalità fissate dal provvedimento che la determina.

In caso di mancato pagamento della retta, l'utente verrà considerato moroso e verrà attivata la procedura di recupero del credito con l'applicazione dei relativi interessi di mora.

Il mancato adempimento degli obblighi di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sollecito, comporterà la cessazione del rapporto con l'utente e la conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di continuare a fruire del servizio di Nido d'Infanzia.

Art. 13 – CALENDARIO DI APERTURA

Il servizio di Nido d'Infanzia avrà le seguenti decorrenze:

- apertura - 1 settembre o primo giorno lavorativo, per i bambini che hanno già frequentato; al primo lunedì del mese per i nuovi inserimenti;
- chiusura - 31 luglio o all'ultimo giorno lavorativo, nelle festività da calendario e nella giornata del Santo patrono.
- Il gestore su richiesta di almeno 8 famiglie, dovrà estendere il servizio durante il mese d'agosto.

Orario giornaliero di apertura:

- il Nido d'Infanzia avrà un'apertura ordinaria di 10 ore giornaliere, dalle ore 07.30 alle ore 17.30 per cinque giorni lavorativi la settimana, dal lunedì al venerdì;
- le 10 ore di apertura ordinaria sono suddivise in tre fasce di frequenza così stabilite:
 - 07.30 – 13.30;
 - 07.30 – 16.00;
 - 07.30 – 17.30.

su richiesta di almeno 6 famiglie, potrà ampliare l'orario fino alle ore 19.30;

- eventuali entrate anticipate e uscite posticipate verranno concordate a seconda delle richieste degli utenti;
- l'uscita con il minore, e non l'ingresso per il ritiro, deve essere effettuata assolutamente entro l'orario della fascia scelta; non sono concesse eccezioni se non per motivi di forza maggiore debitamente documentati.
- Gli orari destinati al ritiro saranno ampiamente pubblicizzati in corso d'anno e comunque affissi in bacheca. Gli orari di funzionamento saranno pubblicizzati sul sito del comune.

Art. 14 – RECESSO DALLA FREQUENZA

È previsto il recesso dalla frequenza del Nido e dal relativo pagamento della retta con un preavviso scritto di almeno 2 mesi, pena l'incameramento della retta anticipata.

Art. 15 – ASSISTENZA SANITARIA E PEDAGOGICA

Ai minori ammessi al Nido d'Infanzia, nell'ambito della frequenza allo stesso, sarà assicurata ogni necessaria assistenza sanitaria con finalità anche di carattere preventivo e riabilitativo, nonché quella psico-pedagogica. All'uopo si provvederà con apposite specifiche convenzioni.

Qualora il bambino fosse affetto da malattia infettiva, i genitori devono avvisare tempestivamente la Direzione del Nido d'Infanzia e il rientro è possibile solo dopo che sia trascorso il periodo stabilito dal medico pediatra e dall'autorità sanitaria locale.

Il bambino non può rimanere al Nido quando manifesta sintomi di febbre di 37,5° o indisposizione; in questo caso la Direzione del Nido è tenuta ad avvertire la famiglia per il suo immediato intervento.

Le educatrici non sono autorizzate né abilitate a somministrare medicinali di nessun genere (antibiotici, antipiretici, vitamine, ecc.), salvo specifiche prescrizioni pediatriche.

È importante per i genitori curare scrupolosamente l'igiene personale e la pulizia dei loro bambini.

Art. 16 – ACCOMPAGNAMENTO

Il piccolo dovrà essere accompagnato e ritirato dalla stessa persona. In caso di variazione, cioè di persona diversa, dovrà essere consegnata alla direzione la delega scritta da uno dei genitori.

Art. 17 – ABBIGLIAMENTO

È opportuno che il bambino abbia vestiti che permettano la massima libertà di movimento per poter giocare ed usare i diversi materiali messi a disposizione dal Nido d'Infanzia. Si consigliano, quindi, vestiti pratici che consentano la massima autonomia.

Il Nido d'Infanzia provvede alla fornitura di pannolini, lenzuola e coperte.

Il genitore deve assicurare il cambio completo del bambino così come richiesto dalla gestore.

È importante, per la loro incolumità e quella degli altri piccoli, che non portino spille, orecchini, braccialetti, catenine o altri oggetti di valore.

Art. 18 – IL PASTO E LA MERENDA

Il pranzo e la merendina variano giornalmente seguendo il menù validato dall'ASS e preparato all'interno del Nido d'Infanzia.

Diete e alimentazioni particolari possono essere applicate solo su prescrizione medica o per soddisfare esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie dei bambini.

Art. 19 – PERSONALE

Il rapporto quantitativo e diretto tra il personale preposto a funzioni educativo-assistenziali e l'utenza è strettamente correlato alle vigenti norme regionali in materia di Nidi d'Infanzia. La professionalità del personale sarà garantita dai titoli rispondenti alle stesse normative regionali.

Art. 20 – L'INSERIMENTO

È previsto un periodo di inserimento personalizzato e regolato dal Progetto Educativo-Pedagogico al quale devono attenersi tutti i genitori che intendono usufruire del servizio di Nido d'Infanzia.

Art. 21 – SERVIZI INTEGRATIVI

La struttura del Nido d'Infanzia prevede l'erogazione di alcuni Servizi Integrativi a quello di Nido d'Infanzia, i quali sono destinati a fornire una gamma di opportunità maggiore agli utenti o a

completare gli stessi, tali servizi saranno forniti sentito il comitato di gestione e nel rispetto del vigente regolamento regionale.

Art. 22 – ORGANICO E FUNZIONI DEL PERSONALE

L'organico del Nido deve assicurare il funzionamento del Servizio e garantire il pieno rispetto delle esigenze del bambino. Il numero di educatori e di personale ausiliario necessari alla gestione del servizio devono rispettare gli standard previsti nel regolamento regionale vigente.

Il servizio di Nido è assicurato da personale qualificato e prevede le seguenti figure:

Personale didattico-educativo, Coordinatore e Personale addetto ai servizi generali e alla ristorazione.

Durante il funzionamento del nido deve essere garantita la compresenza del personale didattico-educativo e dei servizi generali.

Art. 23 – PERSONALE PER BAMBINI DISABILI O IN DIFFICOLTA'

In casi particolari, quali l'accoglienza di bambini disabili o in difficoltà, sarà prevista la presenza di personale educativo di sostegno e/o la riduzione del rapporto educatore/bambini, secondo quanto previsto dalla Legge del 5 febbraio 1992, n° 104 ed in accordo con i servizi sociali e sanitari di competenza.

Art. 24 – CONTINUITA' DEL PERSONALE.

Al fine di non inserire nuove figure professionali all'interno del Nido per periodi limitati, verrà privilegiata, in caso di assenza del personale, per qualsiasi causa, la modifica dei turni con aumento del monte ore contrattuale stabilito, fermo restando che verrà salvaguardato il rapporto bambino/educatore prefissato dalle norme regionali.

Art. 25 – AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE DEL PERSONALE

Al gestore spetta inoltre l'aggiornamento e la supervisione del personale stesso al fine di garantire la qualità del servizio, attuare annualmente corsi di aggiornamento, assicurare la formazione permanente del personale educativo operante nel Nido d'Infanzia.

Corsi differenziati di aggiornamento devono essere previsti per il restante personale operante nel Nido d'Infanzia. Corsi da attuare con tutto il personale sono previsti qualora vi sia richiesta motivata dal raggiungimento di obiettivi qualificanti e organizzativi per la struttura stessa e comunque utili alle dinamiche del processo educativo del nido.

Art. 26 – CARTA DEI SERVIZI

Il soggetto gestore del servizio, predisporre una Carta dei servizi, quale strumento di informazione e di trasparenza, che stabilisce ed esplicita:

- a) i principi e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici);
- b) la capacità ricettiva, i criteri e le modalità di ammissione e di fine frequenza;
- c) il calendario, l'orario di apertura del servizio e le fasce orarie di utilizzo;
- d) il progetto educativo;
- e) la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza;

- f) le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie;
- g) servizi integrativi offerti.

Art. 27 – COMITATO DI GESTIONE

Ai fini di una gestione partecipata operano nel nido il Comitato di gestione e l'Assemblea dei genitori.

Il comitato di gestione è composto da:

- 2 rappresentanti dei genitori eletti dall'Assemblea dei genitori
- 1 l'assessore competente o suo delegato
- 1 rappresentante del personale educativo, individuato autonomamente tra tutto il personale educativo, con anche funzione di segretario verbalizzante
- il coordinatore del nido.

Il comitato di gestione viene nominato dal Sindaco, permane in carica tre anni e comunque fino a nomina del successivo, ed elegge al suo interno, nella prima convocazione, il Presidente a maggioranza assoluta dei partecipanti, scelto nella rappresentanza dei genitori.

Il comitato di Gestione si riunisce, di norma due volte l'anno, su convocazione del presidente o su richiesta dell'Amministrazione comunale o di almeno tre componenti del Comitato stesso. Il presidente cura i rapporti con l'Amministrazione comunale nei cui confronti rappresenta il comitato di gestione ed i genitori.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte dal Comitato di gestione, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Per ogni seduta viene redatto dal segretario verbalizzante un verbale, da sottoscrivere dal presidente e dal Verbalizzante stesso.

Copia del verbale di seduta viene inviata al Sindaco.

In caso di assenza del Presidente, la presidenza viene assunta dall'altro genitore.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, eventuali esperti o rappresentanti di servizi anche esterni.

I rappresentanti dei genitori decadono al momento della dimissione del proprio figlio, anche precedentemente alla scadenza del mandato e vengono sostituiti con genitori eletti dall'Assemblea dei genitori. Il rappresentante del personale, individuato autonomamente tra tutto il personale educativo, decade in caso di trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro e viene sostituito da un nuovo designato.

I compiti del comitato di gestione sono:

- _ elaborare proposte per il programma annuale didattico-educativo da comunicare al soggetto gestore del servizio entro l'inizio di ogni anno educativo.
- _ formulare proposte per migliorare il funzionamento del servizio.
- _ proporre servizi integrativi o esporre pareri sui servizi integrativi che il gestore intende erogare.
- _ promuovere iniziative di carattere culturale rivolte agli utenti del servizio e a tutta la comunità locale in merito alle tematiche afferenti al servizio.

Art. 28 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori ammessi e viene riunita su richiesta del presidente del comitato di gestione, o del responsabile del servizio o di almeno 1/3 dei genitori degli utenti per :

- _ eleggere o revocare i propri rappresentanti in seno al comitato di gestione
- _ per esprimere l'orientamento dei genitori in merito a problematiche particolarmente rilevanti attinenti alla vita del nido da sottoporre al comitato di gestione e/o all'amministrazione comunale..

Art. 29 – LA FAMIGLIA

Riveste un ruolo fondamentale il rapporto famiglia – educatori, al fine della continuità pedagogico educativa,

ed in tale ambito sono sollecitati periodici incontri.

L'amministrazione comunale, il gestore, personale ed i genitori sono protagonisti e responsabili dell'attuazione del presente regolamento, attraverso una gestione partecipata del Nido d'Infanzia e dei servizi integrativi.

Pertanto, il rapporto con le famiglie è cercato e stimolato da parte del personale educativo, oltre che nei momenti giornalieri di scambio e di informazioni, mediante riunioni generali e colloqui individuali.

Particolare importanza è data alla fase di inserimento al nido per permettere al bambino di viverla come separazione attiva e non solo di distacco e pertanto, oltre al colloquio antecedente l'inserimento, è prevista la presenza al nido di uno dei due genitori, o altra persona che si occupa del bambino per le prime due settimane.

Sarà cura del soggetto gestore promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali e provvedere ad organizzare momenti specificatamente dedicati, anche quale sostegno alla genitorialità.

Art. 30 – LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Ai fini di favorire l'unità dell'intervento educativo, vengono promosse iniziative che garantiscano rapporti di collaborazione tra asilo nido e scuole dell'infanzia presenti sul territorio, consentendo la ricerca di una linea pedagogica comune e di coerenti modelli organizzativi.

Art. 31 – PRINCIPIO GENERALE

Per garantire il diritto primario alla salute e alla incolumità dei minori, tutto il personale operante nella scuola è tenuto a garantire la sorveglianza ed eventualmente anche l'assistenza dei bambini in situazioni impreviste dovute a cause di forza maggiore, nelle quali non sia possibile garantire l'ordinario assolvimento dei compiti.

Art. 32 – ASSICURAZIONI

Tutti i bambini accolti al Nido, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, a cura del gestore come previste dalle vigenti normative..

Art. 33 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il comune si riserva la facoltà di verificare e controllare in ogni momento l'attività del gestore al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal capitolato d'appalto e indicato nel presente documento, con particolare riferimento al rispetto degli standard del personale, all'igiene ed alla conformità delle prestazioni offerte, nonché della coerenza della gestione del servizio con il progetto didattico-educativo.

Il gestore ha il compito di relazionare con cadenza trimestrale l'andamento della gestione all'amministrazione comunale.

La giunta comunale annualmente determina i criteri e la eventuale quota di compartecipazione di abbattimento della retta per i residenti.

Art. 34 – RINVIO A NORME VIGENTI

Le indicazioni contenute nel presente regolamento si applicano fino a quando non intervengono, in materia, disposizioni modificatrici o contrarie, contenute nei contratti collettivi o nelle norme vigenti.